FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 226/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 2 pf 26-27 adottato nei confronti del Sig. Francesco Emanuele TONEL, e della società NUOVA TERNANA 1925, avente ad oggetto la seguente condotta:

 Francesco Emanuele TONEL, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Futsal Ternana S.S.D. a r.l., compagine successivamente trasformatasi, a seguito di fusione per incorporazione della società Orvietana Calcio s.r.l., nella società ora denominata Nuova Ternana 1925 S.S.D. a r.l. (matr. 965108), in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 31, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver omesso il pagamento, e comunque per avere lo stesso consentito e non impedito tale condotta omissiva, all'Avv. Nicola Paolini la somma di € 145,91 (centoquarantacinque/91), spettante a titolo di spese legali per l'assistenza prestata in favore del calciatore, sig. Lorenzo Corpetti, riconosciuta dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. nell'ambito della vertenza n. 68-2025-26, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo arbitrale emesso in data 10.3.2026 e notificato in data 13.3.2026;

 NUOVA TERNANA 1925, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società (compagine derivante dalla fusione per incorporazione della società Orvietana Calcio s.r.l. nella società Futsal Ternana S.S.D. a r.l.) per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Francesco Emanuele Tonel;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Francesco Emanuele TONEL,
 - Società NUOVA TERNANA 1925, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Fabio Moscatelli;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Francesco Emanuele TONEL,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società NUOVA TERNANA 1925;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò